

Statuto di SIYU fotografia professionale svizzera

I. Disposizioni generali

Art. 1: Denominazione e sede

- 1 Con la denominazione «SIYU fotografia professionale svizzera» (SIYU professionnelle fotografie schweiz / SIYU photographie professionnelle suisse / SIYU fotografia professiunala svizra) (di seguito: associazione) è costituita, a tempo indeterminato, un'associazione ai sensi degli artt. 60 e segg. CC.
- 2 La sede dell'associazione è stabilita con delibera adottata del collegio presidenziale dell'associazione (di seguito: collegio presidenziale).
- 3 La denominazione dell'associazione di cui all'art. 1 cpv. 1 è a suo uso esclusivo. Le sezioni e i gruppi tecnici (art. 5), nonché i gruppi di cui all'art. 6 e l'organizzazione costituita per l'assegnazione di un premio per la promozione di giovani talenti di cui all'art. 4 possono utilizzare la denominazione solo previa autorizzazione scritta dell'associazione e sono tenuti ad aggiungervi un riferimento, approvato dall'associazione, alla zona geografica (sezioni), al settore fotografico (gruppi tecnici) o all'orientamento tematico (gruppi di cui all'art. 6 e organizzazione di cui all'art. 4).

Art. 2: Scopo

L'associazione si prefigge lo scopo della salvaguardia degli interessi dei suoi soci in senso morale e materiale, in particolare promuovendo la competenza professionale dei membri nel campo della fotografia, delle immagini in movimento e di altri media visivi contemporanei.

Art. 3: Compiti

Per il raggiungimento dello scopo, l'associazione ha in particolare i seguenti compiti:

- sviluppo del settore e innalzamento delle competenze professionali dei soci, in particolare mediante la formazione di nuove leve idonee e la promozione della formazione continua;
- sostegno dell'impegno dei soci interessati;

- tutela degli interessi dei suoi soci in senso morale e materiale nei confronti del pubblico, delle autorità e di terzi;
- assunzione dei compiti che lo Stato affida alle organizzazioni professionali, segnatamente il ruolo di organizzazione del mondo del lavoro (oml);
- mantenimento delle buone relazioni tra i suoi soci, nonché con le sezioni, i gruppi tecnici e altri gruppi di cui all'art. 6;
- assistenza amministrativa o tecnica delle sezioni, dei gruppi tecnici e di altri gruppi di cui all'art. 6, ad esempio per questioni relative all'amministrazione dei soci, alla contabilità risp. al budget.

Art. 4: Premio per la promozione di giovani talenti

- 1 Per l'assegnazione di un premio per la promozione di giovani talenti è prevista una organizzazione a sé stante, costituita quale persona giuridica. L'associazione la sostiene a livello morale ed economico. L'ammontare del sostegno finanziario è stabilito dall'assemblea dei delegati.
- 2 A tale organizzazione si applicano per analogia le disposizioni di cui all'art. 6.

II. Struttura dell'associazione

Art. 5: Sezioni e gruppi tecnici

- 1 L'associazione si articola in sezioni cantonali o regionali, nonché eventualmente in gruppi tecnici.
- 2 Le sezioni e i gruppi tecnici sono vincolati contrattualmente all'associazione. Il contenuto di tale contratto risulta in particolare dallo statuto dell'associazione, che deve essere espressamente riconosciuto come vincolante dalle sezioni e dai gruppi tecnici nei loro rispettivi statuti.
- 3 Le sezioni, i gruppi tecnici e i loro soci sono obbligati a perseguire e promuovere lo scopo dell'associazione, nonché a salvaguardare gli interessi di quest'ultima. L'associazione ha il diritto di esercitare una corrispondente influenza sulla vita delle sezioni e dei gruppi tecnici, in particolare nell'ambito della formazione, della presenza sul web, della politica dell'associazione, della comunicazione avente portata nazionale, della corporate identity e del corporate design.
- 4 I contributi associativi (cfr. art. 15 cpv. 6) vengono riscossi complessivamente dall'associazione, dalle sezioni o dai gruppi tecnici (quota dell'associazione e quota della sezione o del gruppo tecnico). Se i contributi vengono riscossi dalle sezioni e dai gruppi tecnici, essi sono tenuti a versare all'associazione la quota che le spetta, e viceversa.

- 5 Le sezioni e i gruppi tecnici devono essere costituiti sotto forma di associazioni e si gestiscono autonomamente nell'ambito dei loro statuti e compiti. Essi devono comprendere almeno tre membri. Il collegio presidenziale decide in merito al riconoscimento di una sezione dopo aver sentito le altre sezioni e provvede, se necessario, alle necessarie delimitazioni territoriali. Il collegio presidenziale decide liberamente in merito al riconoscimento di un gruppo tecnico.
- 6 Gli statuti delle sezioni e dei gruppi tecnici non possono contenere disposizioni in contrasto con lo statuto dell'associazione e, nei gruppi tecnici, devono altresì contenere l'obbligo di collaborazione con le sezioni esistenti, in particolare mediante partecipazione e sostegno nell'ambito della formazione professionale. Gli statuti delle sezioni e dei gruppi tecnici, nonché le loro modifiche devono essere approvati per iscritto dal collegio presidenziale.
- 7 Gruppi tecnici e sezioni non sono equiparati. A differenza delle sezioni, i gruppi tecnici non sono rappresentati nel collegio presidenziale (cfr. art. 20), ma, rappresentati da un membro, possono presenziare alle sedute del collegio presidenziale con voto consultivo. All'assemblea dei delegati i gruppi tecnici dispongono solo di un voto ciascuno, indipendentemente dal loro numero di membri (cfr. art. 18 cpv. 8). L'appartenenza a più sezioni o gruppi tecnici, nonché la contemporanea appartenenza a sezione e gruppo tecnico (di seguito: appartenenza plurima) è possibile.
- 8 Qualora una sezione o un gruppo tecnico violi i principi, gli statuti o gli interessi dell'associazione, il collegio presidenziale può risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale con la sezione o il gruppo tecnico, rispettando il termine di disdetta di tre mesi, e revocarle/gli il diritto di utilizzare la denominazione dell'associazione. Tale decisione può essere impugnata dalla sezione o dal gruppo tecnico, richiedendo che un'assemblea straordinaria dei delegati si pronunci in merito allo scioglimento del contratto entro 30 giorni. L'assemblea straordinaria dei delegati deve aver luogo entro 3 mesi e decide in via definitiva sulla questione. È fatta salva la risoluzione immediata del contratto per causa grave.

Art. 6: Gruppi di lavoro interni all'associazione, commissioni e raggruppamenti di persone (ad hoc)

- 1 All'interno dell'associazione, progetti concreti possono essere seguiti e realizzati da gruppi di lavoro, commissioni o altri raggruppamenti (ad hoc) di persone (fisiche o giuridiche), che non devono necessariamente essere soci dell'associazione. Il loro incarico deve essere stabilito per iscritto.
- 2 In linea di principio è il collegio presidenziale a pronunciarsi in merito alla costituzione risp. all'ammissione di tali gruppi di lavoro, commissioni e raggruppamenti. Anche l'assemblea dei delegati può, tuttavia, decidere la costituzione di gruppi di lavoro e commissioni. In ogni caso, i gruppi di lavoro, le commissioni e i raggruppamenti devono riferire al collegio presidenziale.

- 3 Il collegio presidenziale o un comitato da esso designato può concedere contributi economici a singoli gruppi di lavoro, commissioni e raggruppamenti. Per ogni gruppo di lavoro/commissione/raggruppamento, il contributo annuo massimo ammonta a CHF 10000.–. È l'assemblea dei delegati a decidere in merito a contributi più elevati. L'assemblea dei delegati stabilisce inoltre un budget annuo complessivo che non può essere superato dal collegio presidenziale o dal comitato. L'associazione predispone un regolamento che stabilisce le condizioni quadro che devono essere soddisfatte per poter accordare i contributi economici. Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea dei delegati.
- 4 Le sezioni e i gruppi tecnici sono tenuti a sostenere i gruppi di lavoro, le commissioni o i raggruppamenti (ad hoc), coordinati centralmente dall'associazione, che offrono loro un valore aggiunto.
- 5 Ai gruppi di lavoro, alle commissioni e ai raggruppamenti (ad hoc) si applicano per analogia le disposizioni di cui all'art. 5 cpv. 3.

III. Qualità di socio

Art. 7: Acquisizione della qualità di socio

- 1 Si diventa soci dell'associazione come segue:
 - a) automaticamente mediante l'acquisizione della qualità di socio attivo, junior o senior (art. 8), socio ammesso (art. 10), socio volontario (art. 11) o socio sostenitore (art. 12) presso una sezione o un gruppo tecnico dell'associazione;
 - b) mediante l'acquisizione della qualità di partner all'associazione (art. 13);
 - c) mediante l'acquisizione della qualità di socio onorario (art. 9).
- 2 Le sezioni e i gruppi tecnici decidono, con competenza esclusiva e in via definitiva, sull'ammissione dei soci di cui al cpv. 1 lett. a sulla base delle specifiche direttive emanate dall'associazione.
- 3 L'associazione decide sull'ammissione dei soci di cui al cpv. 1 lett. b sulla base delle specifiche direttive.

Art. 8: Soci attivi, junior e senior

- 1 Sono soci attivi le persone fisiche che si distinguono per le loro competenze professionali nel campo della fotografia, delle immagini in movimento e di altri media visivi contemporanei.

- 2 I soci junior possono aderire durante la formazione e possono appartenere a tale categoria per un massimo di due anni dopo la conclusione della formazione. Essi pagano la metà del contributo associativo (cfr. art. 15 cpv. 6).
- 3 I soci senior sono ex soci attivi che hanno cessato la professione per motivi di vecchiaia o di malattia o che sono andati in pensione, pur continuando a partecipare attivamente all'associazione e alle sezioni o ai gruppi tecnici. Essi pagano la metà del contributo associativo (cfr. art. 15 cpv. 6).

Art. 9: Soci onorari

- 1 Esistono due tipi di soci onorari:
 - a) soci onorari semplici, ossia soci onorari unicamente a livello di associazione;
 - b) soci onorari doppi, ossia soci onorari a livello di sezione o di gruppo tecnico e di associazione.
- 2 Il collegio presidenziale può nominare come soci onorari dell'associazione persone fisiche che si sono dimostrate particolarmente meritevoli nei confronti dell'associazione. Non è richiesto di essere stati precedentemente soci dell'associazione, di una sezione o di un gruppo tecnico.
- 3 Le direzioni delle sezioni o dei gruppi tecnici, con l'assenso scritto del collegio presidenziale, possono nominare come soci onorari doppi (a livello di sezione o di gruppo tecnico e a livello di associazione) persone fisiche che si sono dimostrate particolarmente meritevoli riguardo alla sezione o al gruppo tecnico. I soci onorari doppi sono equiparati ai soci attivi.
- 4 ma sono esentati dal versamento dei contributi associativi.

Art. 10: Soci ammessi

- 1 Sono soci ammessi le persone fisiche che si distinguono per le competenze professionali nel campo della fotografia, delle immagini in movimento e di altri media visivi contemporanei, ma che, in considerazione della quota di reddito o della durata dell'attività indipendente, non adempiono i requisiti relativi alla qualità di soci attivi ai sensi delle direttive sull'ammissione (cfr. art. 7 cpv. 2).
- 2 I soci ammessi versano il contributo associativo (cfr. art. 15 cpv. 6) e possono appartenere a questa categoria al massimo per quattro anni.

Art. 11: Soci volontari

I soci volontari sono ex soci attivi che hanno cessato la professione per motivi di vecchiaia o di malattia o che sono andati in pensione, continuando a voler rimanere legati all'associazione e alle sezioni o ai gruppi tecnici pur con diritti limitati (cfr. art. 15). I soci volontari non versano alcun contributo associativo.

Art. 12: Soci sostenitori

Sono considerati soci sostenitori le persone fisiche che intendono sostenere l'associazione e la sezione risp. il gruppo tecnico a livello morale e materiale. I contributi destinati all'associazione sono stabiliti dal collegio presidenziale.

Art. 13: Soci partner

Per soci partner s'intendono le persone giuridiche che intendono sostenere l'associazione a livello morale o materiale. I contributi sono stabiliti dal collegio presidenziale.

Art. 14: Perdita della qualità di socio

- 1 La qualità di socio decade:
 - a) per morte;
 - b) per dimissione scritta;
 - c) per esclusione da parte dell'associazione;
 - d) per esclusione da parte di una sezione o di un gruppo tecnico, se il socio non continua a essere membro di un'altra sezione o di un altro gruppo tecnico.
- 2 La dimissione può essere dichiarata soltanto per iscritto rispettando un termine di disdetta di tre mesi per la fine di un anno solare. La disdetta deve essere indirizzata alla rispettiva sezione o al rispettivo gruppo tecnico. La direzione della sezione risp. del gruppo tecnico interessato è tenuta a comunicare immediatamente per iscritto al collegio presidenziale la dimissione del socio.
- 3 Il collegio presidenziale esclude i soci che non hanno versato il contributo associativo (cfr. art. 15 cpv. 6) entro il termine di un anno dall'avvenuto sollecito.
- 4 Il collegio presidenziale può, di propria iniziativa o su richiesta di una sezione risp. di un gruppo tecnico, escludere un socio che viola gli interessi dell'associazione o ne leda la reputazione. La delibera deve essere adottata con $\frac{2}{3}$ dei voti espressi. Il collegio presidenziale può escludere un socio senza indicarne i motivi. L'esclusione non può essere contestata in giudizio.

- 5 Il collegio presidenziale, prima di adottare la sua delibera, dà al socio in questione la possibilità di prendere posizione per iscritto, concedendogli un termine di due settimane.
- 6 Con l'estinzione della qualità di socio, il socio perde ogni pretesa sul patrimonio dell'associazione; è tenuto al versamento del suo contributo associativo fino alla fine dell'anno solare nel quale la qualità di socio si estingue. Qualora la qualità di socio cessi per morte e il contributo associativo fino a quel momento non sia ancora stato versato, esso non è più dovuto.
- 7 Con l'estinzione della qualità di socio nell'associazione cessa contemporaneamente ogni appartenenza a sezioni e gruppi tecnici e viceversa. In caso di appartenenza plurima, con l'esclusione dalla sezione o dal gruppo tecnico cessa soltanto la qualità di socio nella sezione o nel gruppo tecnico; ogni altra appartenenza a sezioni, gruppi tecnici, nonché quella all'associazione viene mantenuta.

Art. 15: Diritti e doveri dei soci

- 1 Fatte salve specifiche disposizioni statutarie, i soci hanno uguali diritti e doveri.
- 2 Essi sono vincolati, in particolare, a tutte le delibere, i regolamenti e gli accordi in vigore al momento del loro ingresso e durante la loro appartenenza, e ciò sino a quando divenga efficace la dimissione dall'associazione.
- 3 I soci, nell'ambito dello statuto e in virtù delle delibere adottate in base a esso, hanno il diritto di usufruire dei servizi dall'associazione.
- 4 Ogni socio partecipa alla formazione delle opinioni e della volontà nell'ambito dello statuto e s'impegna per i fini dall'associazione.
- 5 I soci non hanno diritto di voto diretto a livello di associazione. I soci con diritto di voto a livello di sezione o di gruppo tecnico (soci attivi, junior, senior, onorari doppi e ammessi) sono rappresentati nell'associazione da delegati all'assemblea dei delegati (cfr. art. 18).
- 6 Fatta eccezione per i soci onorari e i soci volontari, ogni socio versa un contributo associativo all'associazione. La base per la determinazione dei soci soggetti all'obbligo contributivo nell'associazione è costituita dall'elenco dei soci aggiornato per l'assemblea dei delegati (cfr. art. 18 cpv. 7). Il contributo associativo all'associazione deve essere corrisposto insieme a quello per l'appartenenza a sezioni o gruppi tecnici. In caso di appartenenza plurima, il contributo associativo all'associazione deve essere corrisposto una sola volta.
- 7 I soci attivi, junior e senior, nonché i soci onorari e partner, possono indicare la loro appartenenza all'associazione utilizzando la denominazione e il logo dell'associazione conformemente alle direttive di associazione.

IV. Finanze dell'associazione

Art. 16: Finanze

- 1 Le risorse dell'associazione sono costituite da:
 - contributi dei soci dell'associazione;
 - reddito patrimoniale;
 - eventuali emolumenti deliberati dall'assemblea dei delegati o dal collegio presidenziale;
 - ulteriori entrate, come liberalità di terzi, ecc.
- 2 L'assemblea dei delegati delibera annualmente un budget.
- 3 Spese una tantum fino a CHF 10000.– non previste nel budget per singole operazioni rientrano nella competenza del collegio presidenziale.
- 4 L'esercizio annuale coincide con l'anno solare.
- 5 Per le obbligazioni dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio dell'associazione.

V. Organizzazione dell'associazione

Art. 17: Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei delegati;
- b) il collegio presidenziale dell'associazione (direzione);
- c) l'organo di controllo;
- d) i gruppi di lavoro, le commissioni e i raggruppamenti (ad hoc) di persone di cui all'art. 6.

Art. 18: Assemblea dei delegati

- 1 L'assemblea dei delegati è l'organo ordinario supremo dell'associazione.
- 2 L'assemblea ordinaria dei delegati deve aver luogo una volta all'anno.
- 3 Il collegio presidenziale fissa la data e il luogo dell'assemblea dei delegati. Ne dà annuncio alle sezioni e ai gruppi tecnici al più tardi entro la fine di gennaio dell'anno in questione.

- 4 Le richieste di inserimento nell'elenco delle trattande delle sezioni o dei gruppi tecnici devono essere sottoposte per iscritto al collegio presidenziale almeno 30 giorni prima dell'assemblea dei delegati.
- 5 L'assemblea dei delegati viene convocata dal collegio presidenziale con almeno due settimane di anticipo, via e-mail a tutti i soci, indicando le trattande, il luogo e l'ora. Non possono essere deliberate trattande che non siano state annunciate in tal modo.
- 6 Le assemblee straordinarie dei delegati possono essere convocate dal collegio presidenziale oppure su domanda di $\frac{1}{5}$ dei soci o di almeno due sezioni, indicando le trattande e devono quindi essere convocate senza indugio da parte del collegio presidenziale. Al posto dell'assemblea in presenza, il collegio presidenziale può convocare con mezzi elettronici un'assemblea straordinaria dei delegati anche virtuale senza luogo di riunione. In tale contesto devono essere garantiti la discussione, le procedure di voto e di elezione. I termini di cui ai cpv. 3 e 5 non trovano applicazione alle assemblee straordinarie dei delegati.
- 7 Gli elenchi di soci delle sezioni, suddivisi per categorie, alla data della loro ultima assemblea generale ordinaria, costituiscono la base per il numero dei delegati spettanti a ciascuna sezione. Se l'associazione non è competente per la tenuta degli elenchi dei soci, le sezioni li trasmettono al collegio presidenziale.
- 8 Le sezioni eleggono i loro delegati secondo il seguente criterio:
 - da 3 a 7 soci compresi: 1 delegato/a
 - da 8 a 15 soci compresi: 2 delegati/e
 - da 16 a 35 soci compresi: 3 delegati/e
 - da 36 a 55 soci compresi: 4 delegati/e
 - da 56 a 75 soci compresi: 5 delegati/e
 - da 76 a 95 soci compresi: 6 delegati/e
 - da 96 a 115 soci compresi: 7 delegati/e
 - da 116 a 135 soci compresi: 8 delegati/e
 - da 136 a 200 soci compresi: 9 delegati/e
 - da 201 a 300 soci compresi: 10 delegati/e
 - a partire da 301 soci: 11 delegati/e

Fa fede il numero di soci attivi, junior, senior, ammessi e onorari doppi secondo gli elenchi dei soci (cfr. cpv. 7). Ai fini della determinazione del numero di delegati, i soci plurimi vengono conteggiati presso ciascuna sezione a cui appartengono.

I gruppi tecnici dispongono solo di un/a delegato/a ciascuno, indipendentemente dal loro numero di membri (cfr. art. 5 cpv. 6).

I delegati dispongono in linea di principio di un voto. Essi possono farsi rappresentare da altri delegati; Un/a delegato/a può tuttavia rappresentare di volta in volta un

solo voto aggiuntivo. I soci plurimi (cfr. art. 5 cpv. 7) non possono essere delegati di più sezioni o gruppi tecnici.

- 9 Tutti i soci sono invitati a partecipare all'assemblea dei delegati con voto consultivo, anche se non sono delegati di una sezione o di un gruppo tecnico.
- 10 L'assemblea dei delegati è presieduta dall'ufficio di presidenza o da un altro membro del collegio presidenziale. Il collegio presidenziale può trasferire la presidenza anche a un/una presidente/ssa del giorno.
- 11 Le elezioni e le deliberazioni avvengono mediante scrutinio palese, a meno che la maggioranza dei delegati o il collegio presidenziale non richiedano il voto segreto.
- 12 L'assemblea dei delegati delibera validamente in ogni caso, fatto salvo l'art. 23 cpv. 1.
- 13 Nelle elezioni e votazioni decide la maggioranza semplice dei voti espressi, fatto salvo l'art. 19 lett. f e g, nonché l'art. 23 cpv. 1. In caso di parità di voti decide la presidenza dell'assemblea dei delegati. Per le deliberazioni di cui all'art. 19 lett. f è necessaria una maggioranza di $\frac{2}{3}$ e per quelle di cui alla lett. g una maggioranza di $\frac{3}{4}$ dei voti espressi.

Art. 19: Attribuzioni dell'assemblea dei delegati

All'assemblea dei delegati spettano in particolare:

- a) approvazione del rapporto annuale, del conto annuale e della relazione dell'organo di controllo;
- b) discarico degli organi responsabili;
- c) elezione del collegio presidenziale, dell'ufficio di presidenza e dell'organo di controllo;
- d) deliberazione sull'utilizzo delle eccedenze contabili;
- e) approvazione di regolamenti e accordi di portata generale, vincolanti per l'associazione o i suoi soci;
- f) modifiche degli statuti;
- g) associazione con altre associazioni;
- h) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 23;
- i) deliberazione su tutte le altre questioni riservate all'assemblea dei delegati per legge o in base allo statuto, che le sono state sottoposte da una precedente assemblea dei delegati o dal collegio presidenziale.

Art. 20: Collegio presidenziale dell'associazione (direzione)

- 1 L'assemblea dei delegati elegge, da ogni direzione sezionale, un membro nel collegio presidenziale dell'associazione (di seguito: collegio presidenziale).
- 2 L'assemblea dei delegati elegge inoltre un ufficio di presidenza su proposta del collegio presidenziale. Esso è composto da: un/a presidente/ssa o due copresidenti/esse. Se viene eletta una copresidenza vale quanto segue: I due membri della copresidenza dispongono insieme di un solo voto. Essi si suddividono i loro compiti autonomamente e li stabiliscono per iscritto.

Qualora l'ufficio di presidenza non venga eletto dalla cerchia di persone conformemente al cpv. 1, il/la presidente/ssa risp. la copresidenza diviene parimenti membro del collegio presidenziale.

- 3 Il mandato del collegio presidenziale dura due anni ed è rinnovabile.
- 4 Fatta eccezione per i casi di cui ai cpv. da 1 a 3, il collegio presidenziale si autocostruisce. In caso di dimissioni durante la durata della carica, il collegio presidenziale si ricostituisce autonomamente fino alla successiva assemblea ordinaria dei delegati.
- 5 Il collegio presidenziale si riunisce ogni volta che è necessario. La convocazione avviene da parte dell'ufficio di presidenza o di due membri del collegio presidenziale per e-mail o verbalmente con almeno 8 giorni di anticipo, indicando le trattande, il luogo e l'ora. Nei casi urgenti la convocazione può avvenire entro un termine più breve.
- 6 Il collegio presidenziale può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri.

Ogni membro dell'ufficio di presidenza dispone di un voto, a eccezione della copresidenza (cfr. cpv. 2). Il collegio presidenziale delibera in linea di massima all'unanimità. In caso di parità di voti, decide colui/colei che dirige la riunione con voto preponderante.

I membri del collegio presidenziale possono farsi rappresentare da un membro della loro sezione in casi motivati. L'ufficio di presidenza non può tuttavia rappresentare nessun altro membro del collegio presidenziale. Il collegio presidenziale può invitare alle proprie sedute altre persone con voto consultivo.

- 7 Nel caso in cui non venga adottata di comune accordo una delibera importante del collegio presidenziale che sul piano temporale non deve essere attuata con urgenza, i membri soccombenti del collegio presidenziale risp. le direzioni delle sezioni cui appartengono i membri soccombenti possono, entro cinque giorni lavorativi, richiedere per iscritto (è sufficiente un'e-mail) di riconsiderare la delibera così adottata. L'ufficio di presidenza avvia dunque un procedimento di eliminazione delle divergenze: Una prima riunione deve aver luogo immediatamente, ma al più tardi entro sei settimane; tutti i membri del collegio presidenziale si adoperano per addivenire a un'intesa. Se la prima riunione non dà alcun risultato di comune accordo e se la maggioranza del collegio presidenziale ritiene che non sia opportuno convocare ulteriori riunioni, l'ufficio di presidenza convoca immediatamente

un'ulteriore riunione coinvolgendo un terzo ai fini della mediazione. Se in tale riunione non si addivene a un accordo, viene convocata un'assemblea straordinaria dei delegati che decide in via definitiva sulla questione.

- 8 Il collegio presidenziale designa il/la segretario/a e ne descrive i compiti. Il/La segretario/a non deve necessariamente essere membro del collegio presidenziale. L'ufficio di presidenza e il/la segretario/a prendono parte di regola a tutte le riunioni del collegio presidenziale e all'assemblea dei delegati. Il collegio presidenziale può designare un/a portavoce che non deve necessariamente essere membro dello stesso.
- 9 Il collegio presidenziale disciplina la gestione di cassa. L'incaricato/a della gestione di cassa non deve appartenere al collegio presidenziale. Il collegio presidenziale, mediante delibera, può impartire la firma individuale per transazioni bancarie e postali.
- 10 Hanno la firma giuridicamente vincolante per l'associazione:
 - a) i membri del collegio presidenziale, a due;
 - b) un membro del collegio presidenziale unitamente al/alla segretario/a.
- 11 Il collegio presidenziale può delegare diversi suoi compiti a un organo di gestione. La delibera di principio sull'assunzione di un organo di gestione deve essere presa dall'assemblea dei delegati. La portata dei compiti da delegare all'organo di gestione è stabilita dal collegio presidenziale.

Art. 21: Attribuzioni del collegio presidenziale dell'associazione

Al collegio presidenziale dell'associazione spettano in particolare:

- a) fissazione dei contributi associativi per l'associazione;
- b) regolamentazione e controllo dei siti internet dell'associazione, delle sezioni e dei gruppi tecnici;
- c) convocazione e preparazione dell'assemblea dei delegati;
- d) rappresentanza dell'associazione verso l'esterno;
- e) l'approvazione scritta degli statuti delle sezioni e dei gruppi tecnici, nonché delle loro modifiche;
- f) esclusione di soci;
- g) ammissione di soci onorari semplici e di soci partner;
- h) regolamentazione della gestione di cassa;
- i) designazione del/della segretario/a;
- j) trattazione e deliberazione su tutte le questioni dell'associazione che non ricadono espressamente nella competenza di un altro organo.

Art. 22: Organo di controllo

- 1 L'assemblea dei delegati elegge annualmente due revisori dei conti o un ufficio di revisione esterno. A questi/o spetta l'esame di tutte le fatture e i documenti giustificativi dell'associazione. È ammessa la rielezione.
- 2 Almeno uno dei revisori dei conti o un/a rappresentante dell'ufficio di revisione deve partecipare all'assemblea dei delegati e dare lettura della relazione di revisione; in caso d'impedimento, la relazione deve essere presentata per iscritto al segretariato o all'ufficio di presidenza almeno 14 giorni prima dell'assemblea dei delegati.

VI. Disposizioni transitorie e finali

- 1 Art. 23: Scioglimento e liquidazione dell'associazione
- 2 Lo scioglimento dell'associazione può avvenire solo da parte di un'assemblea dei delegati appositamente convocata, e ciò alla duplice condizione che $\frac{2}{3}$ dei delegati siano presenti all'assemblea e che la deliberazione avvenga con $\frac{3}{4}$ dei voti espressi; È esclusa la rappresentanza.
- 3 Nel caso in cui il quorum richiesto non venga raggiunto, entro due settimane può essere convocata un'ulteriore assemblea dei delegati. Essa delibera validamente in ogni caso e decide a maggioranza semplice.
- 4 Sul tipo e sulle modalità della liquidazione decide l'assemblea che adotta la delibera di scioglimento. Essa incarica della liquidazione il collegio presidenziale da ultimo in carica o specifici organi di liquidazione. Il patrimonio non può essere distribuito tra i soci.

Art. 24: Protezione dei dati

L'associazione, le sezioni risp. i gruppi tecnici, nonché ulteriori organizzazioni aderenti all'associazione possono scambiare i dati personali dei soci ai sensi della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) per scopi interni all'associazione. In questo contesto vengono osservati i principi del trattamento dei dati.

Art. 25: Tribunale arbitrale

Tutte le divergenze risultanti dai presenti statuti, delibere, regolamenti, accordi o disposizioni di organi tra l'associazione e i suoi soci/sezioni/gruppi tecnici saranno devolute per la decisione finale al tribunale arbitrale (Camera di commercio di Zurigo con sede a Zurigo, Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dei servizi del cantone Ticino con sede a Lugano o Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie con sede a Neuchâtel) nella regione linguistica del socio/ della sezione/del gruppo tecnico interessato/a, secondo le regole del loro procedimento arbitrale.

Art. 26: Disposizioni finali e transitorie

- 1 Tutte le disposizioni, le delibere e i regolamenti in contrasto con il presente statuto, in particolare lo statuto dei Fotografi professionisti e videomaker svizzeri (SBF) del 2 giugno 2018, sono abrogati.
- 2 Gli statuti o i regolamenti delle sezioni e dei gruppi tecnici devono essere adeguati al presente statuto entro il termine di un anno. Se una sezione è contestualmente sezione di un'altra associazione professionale, le disposizioni del presente statuto trovano applicazione solamente ai soci a cui sono attribuite competenze professionali nel campo della fotografia, delle immagini in movimento e di altri media visivi contemporanei.
- 3 Il presente statuto è inoltre redatto in lingua francese e italiana. Le tre versioni linguistiche sono equivalenti, fermo restando che lo statuto è stato originariamente redatto in tedesco.
- 4 Il presente statuto è stato adottato dall'assemblea dei delegati del 14 novembre 2023. Esso entra in vigore il 1° gennaio 2024.
- 5 Se l'assemblea dei delegati dell'associazione SIYU fotografia professionale svizzera ha luogo prima che le sezioni abbiano eletto in un'assemblea generale ordinaria i delegati di loro spettanza secondo il criterio di ripartizione (art. 18 cpv. 8) hanno, invece, diritto di voto i delegati eletti alle ultime assemblee generali ordinarie delle sezioni.
- 6 A condizione che dal 1° gennaio 2024 l'Union Suisse des Photographes Professionnels (USPP) diventi una sezione dell'associazione, un membro del comitato direttivo dell'ex USPP completerà il collegio presidenziale dell'associazione SIYU fotografia professionale svizzera fino alla sua prima assemblea dei delegati ordinaria.

SIYU fotografia professionale svizzera

Per il collegio presidenziale

Un membro dell'ufficio di presidenza

Un membro del collegio
presidenziale